



# COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

## Settore Vigilanza

### Ordinanza n. 81

---

**Oggetto: 6^ RUN...DAGIATA, MODIFICHE AL TRAFFICO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta prot. n° 6459 del 18/05/2018 presentata dal Guido Barlocco, in qualità di presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico "RUN...DAGI";

Visto il nulla osta favorevole della Provincia di Pistoia n° 262 del 22/08/2018;

Visto il decreto del Sindaco di Buggiano n. 181 emesso in data 30/12/2016;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. f), 7 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere.

Visto l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

**il giorno 2 settembre 2018 dalle ore 07,30 al termine della manifestazione la viabilità delle seguenti strade è così modificata:**

**istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Livornese nel tratto compreso tra via Petrarca e via Bellavista dalle ore 07,30 alle ore 13,00;**

**istituzione di divieto di sosta in Piazza Pretorio, Via dell'Indipendenza piazzetta Coturri, Via del Vento, Piazza del Grano (uscita logge), Piazza SS. Agostino e Monica, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;**

**istituzione di divieto di accesso in via Livornese accesso sud della Villa Bellavista, via I^ Maggio, via del Vento, via Carozzi Sannini, via Gavine;**

**chiusura temporanea al transito, al momento del passaggio dei partecipanti, sul percorso della gara presentato con la domanda di cui al prot. N° 6459 del 18/05/2018 che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante;**

**Il richiedente dovrà provvedere alla apposizione della segnaletica a norma di legge, ed a quella di preavviso, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.**

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio nei modi e tempi di legge.

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'attuazione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ispettore di Polizia Municipale Claudio Bianchi, Vice Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinevole Ovest.

Per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trova applicazione il vigente Codice della Strada.

E' dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle norme richiamate in narrativa.

Visto l'art. 49, primo comma, e l'articolo 147 bis primo comma del Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012, è dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sul bilancio dell'Ente.

La presente ordinanza di traffico non riveste il valore di alcuna "autorizzazione" implicita allo svolgimento della manifestazione, ne' alcun giudizio sulla regolarità del piano di sicurezza.

Buggiano, 28/08/2018

**Il responsabile di Settore  
MINIATI CLAUDIO**

